

Sabrina Esposito

Verso “la tirannia della maggioranza”?

La crisi dei diritti riproduttivi tra sentenze e ideologie

Abstract

The right to voluntary termination of pregnancy (VTP) is undergoing increasing erosion on a global scale, not so much through explicit repeals as through regulatory restrictions and legal interpretations that limit effective access. This trend reflects growing political and cultural control over women's bodies and a crisis of the rule of law. This article will focus on some relevant examples of this trend in countries such as Poland, the United States, Hungary, and Italy.

Keywords: Voluntary termination of pregnancy, reproductive rights, crisis of rights, politicized courts, pronatalist populism.

Abstract

Il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) sta subendo una progressiva erosione a livello globale, non tanto tramite abrogazioni esplicite, quanto attraverso restrizioni normative e interpretazioni giurisprudenziali che limitano l'accesso effettivo a esso. Questa tendenza riflette un crescente controllo politico e culturale sul corpo femminile e una crisi dello Stato di diritto. Esempi significativi provengono da nazioni come la Polonia, gli USA, l'Ungheria e l'Italia.

Keywords: Interruzione volontaria di gravidanza, diritti riproduttivi, crisi dei diritti, corti politicizzate, populismo pronatalista.

1. Premessa

Il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) si rivela un crocevia di poteri, norme e rappresentazioni che storicamente hanno plasmato e subordinato la soggettività femminile. Esso, data la sua capacità di far emergere le stratificazioni di potere che permeano le relazioni di genere, assurge infatti a eloquente paradigma delle dinamiche di oppressione sistemica¹, incarnando una delle espressioni più evidenti della contesa per l'autodeterminazione corporea femminile, un diritto fondamentale che si scontra incessantemente con narrative e prassi volte a limitarne l'esercizio. In tal senso, ogni dibattito, ogni normativa, ogni ostacolo posto all'accesso all'IVG non sono altro che

¹ Una pratica millenaria, attraversata da fondamentalismi religiosi, pregiudizi, violenze e disuguaglianze patriarcali, di razza e di classe, fa dell'aborto non solo un tema controverso, ma una delle questioni più difficili che il movimento femminista tutt'ora affronta. Cfr. Cisne, Vaz Castro, De Oliveira (2018: 453).

epifenomeni di una più vasta e radicata architettura di oppressione che mira a confinare il femminile entro ruoli e funzioni predefinite.

Nel caso dell'IVG, si tratta di un diritto che oggi si configura, *de facto*, come un diritto sotto scacco, la cui vulnerabilità è palesata in modo incontrovertibile dagli sviluppi normativi e giurisprudenziali degli ultimi anni. Tali sviluppi, pur non abolendo formalmente il diritto, ne restringono progressivamente l'esercizio o complicano l'accesso effettivo a esso. Non si tratta di una negazione esplicita attraverso abrogazioni dirette ma di una erosione silenziosa e insidiosa che mina le fondamenta di una forma di autonomia duramente conquistata.

Questo fenomeno evidenzia una tensione crescente e strutturale tra il riconoscimento formale dell'autonomia riproduttiva della donna – un corollario del diritto all'autodeterminazione individuale e alla salute – e le persistenti spinte volte a limitare tale libertà. Il diritto all'IVG si trasforma così da conquista a campo di battaglia politico e ideologico, dove le resistenze si esprimono attraverso strumenti legali che, pur agendo nel rispetto della forma, alterano sostanzialmente l'essenza del diritto, svuotandolo di contenuto nella pratica quotidiana.

Questi sviluppi non sono incidentali, ma riflettono una più ampia tendenza a riaffermare il controllo sul corpo femminile², spesso in nome di principi morali o sociali che ripropongono dinamiche di subordinazione.

In questo quadro si inserisce la genealogia ideologica del concetto di maternità, che ha universalizzato un paradigma normativo di "buona madre": figura femminile la cui funzione primaria è quella di porsi al servizio del figlio e, successivamente, del marito. Questo mito – quello della madre perfetta, coniugata, monogama, oblativa e felice della propria funzione – viene naturalizzato come universale e atemporale, mentre i suoi presupposti risultano essere contingenti e riconducibili alle strutture socio-culturali della modernità occidentale. Sulla base di tale costrutto ideologico, il sistema patriarcale-capitalista ha confinato la maternità nella dimensione domestica, invisibile e privatistica, svalutando il lavoro di cura e riproducendo sistematicamente asimmetrie di potere tra i generi. Il corpo femminile, considerato come mero strumento biologico, è stato reso oggetto di un dovere sociale e religioso di procreazione, mentre la nozione di "destino biologico" è stata funzionalizzata per occultare il lavoro riproduttivo e relazionale svolto dalle donne. Il patriarcato, in questa prospettiva, ha ridotto l'essenza della femminilità alla funzione materna, identificando la donna con la condizione di madre e negandone altre dimensioni di soggettività³. Di contro, la possibilità di scegliere riguardo all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) costituisce un atto essenziale di autodeterminazione. Questo potere decisionale, lungi dal rappresentare una mera negazione della maternità, si configura piuttosto come presupposto fondamentale per l'esercizio libero, consapevole e autentico di essa. In

² Come dimostra l'indagine diacronica a risentire del sistema di oppressione, di una relazione abusante o di una rappresentazione capitalista del proprio corpo sono state e continuano ad essere soprattutto le donne, i cui corpi hanno subito l'istituzionalizzazione della subordinazione e sono stati inseriti nell'economia schiavista, all'interno della quale si inserisce anche il discorso sulla maternità e dunque le potenzialità liberatorie dell'aborto. Cfr. Tardio (2022/2023: 44). Storicamente, la visione patriarcale ha imposto al corpo femminile una triplice funzione, limitandolo a essere un corpo fertile, un corpo servile e un corpo di piacere. Tali ruoli sono stati tradizionalmente confinati alla sfera privata: dall'ambito domestico, al bordello, dalla famiglia al focolare.

Nonostante il formale riconoscimento delle donne quali soggetti di diritto e la loro ormai consolidata presenza nella sfera pubblica, questo cortocircuito persiste, il corpo femminile continua ad essere disciplinato e oggettivato, vedendosi sistematicamente negata la sua piena autonomia.

³ Cfr. Vivas (2019).

questa prospettiva, l'aborto si eleva a strumento critico per sottrarre il corpo femminile alle logiche di mero asservimento produttivo e riproduttivo, permettendo alla donna di disporre della propria capacità generativa secondo la propria volontà e il proprio progetto di vita, non come una funzione imposta o un dovere ineludibile.

Eppure, si assiste oggi a una ricalibratura del potere che tende a sottrarre questa decisione all'individuo, ricollocandola sotto il dominio di istanze esterne – siano esse politiche, religiose o culturali – che mirano a riappropriarsi del corpo femminile come oggetto di normazione collettiva. Il risultato è un diritto che, pur esistendo sulla carta, incontra crescenti ostacoli nella sua concretizzazione, rendendo la scelta più difficile e l'accesso ai servizi più precario.

2. La sentenza sull'aborto in Polonia e la giustizia politicizzata: un binomio inscindibile

A far data dal 22 ottobre 2020, la Corte Costituzionale polacca ha promulgato una sentenza⁴ che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4a, comma 1, della legge del 1993 relativa alla pianificazione familiare, alla tutela del feto e alle condizioni di liceità dell'interruzione di gravidanza⁵. La disposizione in questione, precedentemente in vigore, operava come una clausola di non punibilità per l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) qualora fosse accertata una elevata probabilità di grave e irreversibile compromissione o di patologia incurabile del feto, suscettibile di pregiudicarne l'esistenza.

La statuizione del Tribunale Costituzionale polacco ha di fatto operato una soppressione di una delle tre fattispecie che, nell'ordinamento giuridico, garantivano la liceità dell'interruzione volontaria di gravidanza. La motivazione sottesa a tale decisione affonda le sue radici in una complessa interpretazione dei principi costituzionali posti a tutela della vita. La pronuncia riflette una prevalenza assiologica del diritto alla vita del concepito, inteso come valore preminente e inderogabile, rispetto ad altre istanze costituzionalmente protette, quali l'autodeterminazione della donna e la tutela della sua salute psicofisica. Si configura, pertanto, un'interpretazione giusnaturalistica o, per lo meno, fortemente orientata in senso personalista, che attribuisce al feto una soggettività giuridica piena fin dalle prime fasi della gestazione, equiparandone la tutela a quella di un essere umano già nato.

A seguito della pronuncia sopra richiamata, il regime giuridico polacco in materia di IVG risulta significativamente ristretto. Rimangono esperibili due sole ipotesi di liceità dell'aborto.

La prima ipotesi si verifica quando l'intervento è indispensabile per tutelare la vita o la salute della donna incinta. Questa eccezione riflette il principio giuridico dello stato di necessità, riconoscendo la preminenza della sopravvivenza e dell'integrità fisica e psichica della gestante.

La seconda ipotesi di liceità si configura quando la gravidanza è il risultato di un atto illecito qualificato, come lo stupro o l'incesto. Questa fattispecie si distingue nettamente dalla precedente, introducendo una considerazione eziologica della gravidanza. Qui, la ragione della depenalizzazione dell'IVG risiede nella grave lesione della dignità personale della donna, subita a causa dell'atto criminoso. In tali casi, il diritto riconosce la necessità di fornire un'opzione a chi ha subito una violenza così profonda, ponendo al centro la tutela della vittima⁶.

⁴ Sentenza del Tribunale Costituzionale del 22 ottobre 2020, K 1/20.

⁵ Cfr. Carminati (2020).

⁶ Cfr. Krajewska (2020).

La rimozione dell'indicazione eugenetica come causa di non punibilità dell'aborto costringe a una riflessione critica sul bilanciamento tra il diritto alla vita e i diritti e le libertà della donna, ponendo in luce le tensioni intrinseche al tentativo di armonizzare principi costituzionali potenzialmente confliggenti. La restrizione delle ipotesi di liceità dell'IVG alle sole situazioni di pericolo per la vita o la salute della madre e ai casi di gravidanza derivante da reato, seppur riconoscendo istanze cruciali, delinea un quadro che solleva interrogativi circa l'adeguatezza della risposta statale di fronte alla complessità etica e sociale della decisione riproduttiva.

Vi è un'argomentazione stringente e sempre più diffusa secondo cui la Corte Costituzionale, un tempo incarnazione dell'orgoglio istituzionale e baluardo efficace contro gli eccessi della volontà maggioritaria, è ora l'ombra di sé stessa. Questa deriva è percepita come l'esito di una sua progressiva metamorfosi in un'istituzione pericolosa e priva di controllo, che strumentalizza il proprio potere non già come scudo a difesa della legge fondamentale, ma come una spada smussata: un'arma inidonea a garantire la giustizia, ma efficace nello sferzare gli oppositori politici e, con sottile perversione, nel promuovere l'agenda della maggioranza al potere.

La sentenza sull'aborto del 2020 si erge a illustrazione più drammatica e tangibile di questa progressiva sottomissione dell'organo giurisdizionale alle logiche di parte. La crudeltà intrinseca di tale pronuncia è stata tragicamente convalidata dalla morte di una giovane donna incinta, la cui vita avrebbe potuto essere salvata se i medici non si fossero rifiutati di eseguire un'interruzione di gravidanza potenzialmente salvavita, nonostante la manifesta non vitalità del feto a causa dell'assenza di liquido amniotico⁷. L'inerzia fatale del personale medico non è stata frutto di mera negligenza, ma una diretta e prevedibile conseguenza dell'effetto indotto dalla sentenza della corte, la quale, di fatto, ha imposto un divieto quasi totale dell'aborto in Polonia, coartando le donne a perseguire la gestazione "a tutti i costi", anche in circostanze estreme e letali.

Questa pronuncia non rappresenta solo un arretramento in termini di diritti fondamentali, ma si configura come il tentativo più grave e sistematico di screditare e umiliare la Costituzione polacca del 1997. Essa offre una lettura distorta, falsificata e malevola del documento costituzionale, denotando una chiara strumentalizzazione del controllo di costituzionalità. L'organo supremo di garanzia si è piegato al servizio di una politica rancorosa che ha inghiottito la Polonia a partire dal 2015, tradendo la sua funzione di garante imparziale dell'ordine costituzionale e trasformandosi in un mero braccio esecutivo di un progetto politico. Questo scenario evidenzia una crisi profonda dello Stato di diritto, dove la forma giuridica è mantenuta, ma la sostanza della giustizia costituzionale è svuotata⁸.

A supporto dell'argomentazione esposta, si richiama la sentenza *Xero Flor c. Polonia*⁹, nella quale la prima sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha statuito all'unanimità la violazione da parte dello Stato della Polonia dell'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo¹⁰, in relazione sia al diritto a un processo equo sia al diritto a un tribunale stabilito dalla legge.

⁷ Si veda: Associated Press (2025).

⁸ Cfr. Koncewicz (2022: 302-305).

⁹ *Xero Flor w Polsce sp. z o.o. v. Polonia* (ricorso n. 4907/18).

¹⁰ L'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sancisce il diritto di ogni persona a un equo processo, prevedendo che chiunque abbia una controversia sui propri diritti e doveri o sia accusato di un reato debba essere ascoltato in maniera equa, pubblica e entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente, imparziale e stabilito dalla legge.

La vicenda giudiziaria di Xero Flor¹¹ si inserisce emblematicamente nel contesto di una progressiva “cattura politica” della Corte Costituzionale polacca, un processo che ha sistematicamente eroso i fondamenti dello stato di diritto in Polonia. La genesi della questione risale all’ottobre 2015, quando il *Sejm* (Parlamento) della VII legislatura elesse cinque giudici della Corte Costituzionale. Di questi, solamente tre erano stati selezionati in conformità all’articolo 194 della Costituzione¹², poiché i loro mandati erano di imminente scadenza. I rimanenti due giudici, i cui mandati sarebbero scaduti a dicembre, furono nominati illegittimamente, come confermato dalla stessa Corte il 3 dicembre 2015¹³.

Pochi giorni dopo la vittoria elettorale del Partito Diritto e Giustizia (PiS), il nuovo *Sejm* (VIII legislatura) procedette a una modifica della legge sulla Corte Costituzionale. Tale riforma fu concepita al fine di sanare retroattivamente l’inclusione di giudici la cui nomina era stata precedentemente dichiarata incostituzionale. A ciò si aggiunse il rifiuto reiterato del Parlamento di pubblicare le sentenze che denunciavano tali irregolarità¹⁴.

La “cattura politica” della Corte Costituzionale polacca si completò il 19 dicembre 2016. In quella data, il Presidente della Repubblica nominò Presidente *ad interim* un “giudice di dicembre”, la cui nomina era stata dichiarata illegittima. Questo nuovo Presidente, a sua volta, incluse nel collegio giudici parimenti illegittimi.

L’articolo riconosce inoltre la presunzione di innocenza e garantisce una serie di diritti fondamentali all’imputato, come essere informato in modo dettagliato sulla natura e i motivi dell’accusa, disporre del tempo e dei mezzi necessari per preparare la difesa, essere assistito da un difensore, interrogare o far interrogare i testimoni e usufruire gratuitamente di un interprete, se necessario.

¹¹ Il caso ha avuto origine da un’azione civile, presentata da un’azienda agricola polacca, per i danni causati alle coltivazioni della ricorrente dagli animali di un’area di allevamento di selvaggina gestita dalla Società delle Foreste Demaniali. La società ricorrente ha chiesto il risarcimento di tali danni al Tribunale Regionale di Zielona Góra, al quale ha anche richiesto di deferire alla Corte Costituzionale tre questioni relative alla compatibilità con la Costituzione polacca delle disposizioni interne applicabili al caso (in particolare, la Legge sulla Caccia e l’Ordinanza del Ministro dell’Ambiente sulle procedure di valutazione e pagamento dei risarcimenti per i danni alle colture). Il tribunale nazionale ha deciso di concedere solo un risarcimento parziale a Xero Flor e ha ritenuto che non fosse necessario sottoporre alcuna questione alla Corte Costituzionale. I procedimenti sono proseguiti dinanzi alla Corte d’Appello e alla Corte Suprema, le quali hanno ugualmente respinto la richiesta della ricorrente di un ulteriore risarcimento e le argomentazioni costituzionali sollevate. Xero Flor ha quindi presentato un ricorso costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale, la quale, a maggioranza di tre a due giudici, ha deciso di interrompere il procedimento, ritenendo che “il ricorrente avesse contestato l’applicazione delle disposizioni e non fosse riuscito a dimostrare come il loro contenuto avesse violato i suoi diritti e le sue libertà costituzionali”.

¹² Art. 194. Composizione del Tribunale Costituzionale: “Il Tribunale Costituzionale si compone di 15 giudici, scelti individualmente dal *Sejm* per un mandato di 9 anni tra persone che si distinguono per la loro conoscenza giuridica. La rielezione alla composizione del Tribunale non è consentita.

Il Presidente e il Vicepresidente del Tribunale Costituzionale sono nominati dal Presidente della Repubblica tra i candidati proposti dall’Assemblea Generale dei Giudici del Tribunale Costituzionale”.

¹³ Sentenza del Tribunale Costituzionale del 3 dicembre 2015, K 34/15.

¹⁴ Sentenza del Tribunale Costituzionale del 3 dicembre 2015, K 34/15; Sentenza del Tribunale Costituzionale del 9 dicembre 2015, K 35/15: la Corte ha dichiarato incostituzionali le modifiche legislative del 19 novembre 2015, volte a legittimare retroattivamente le nomine illegittime e a limitare l’indipendenza del Tribunale. Anche questa decisione subì ritardi nella pubblicazione, avvenuta ufficialmente solo il 18 dicembre 2015. Sentenza del Tribunale Costituzionale dell’11 agosto 2016, K 39/16: conferma dell’incompatibilità costituzionale di ulteriori interventi legislativi mirati a paralizzare il funzionamento del Tribunale; anche questa sentenza non venne pubblicata tempestivamente, in violazione di quanto previsto dalla legge costituzionale.

Negli anni successivi, il governo ha poi progressivamente occupato tutte le posizioni vacanti con magistrati allineati alla propria linea politica, consolidando così il controllo sull'organo. Questa *escalation* di interventi, culminata nella completa politicizzazione dell'organo di garanzia costituzionale, è stata oggetto di un'ampia condanna da parte delle istituzioni europee e internazionali, che l'hanno qualificata come una delle prime e più gravi minacce sistemiche allo stato di diritto in Polonia¹⁵.

La CEDU ha accertato una "manifesta violazione del diritto interno" nella procedura di elezione dei giudici della Corte, in esplicito contrasto con l'art. 194 della Carta Costituzionale polacca.

A parere della CEDU, la situazione si sarebbe ulteriormente aggravata a causa del sistematico rifiuto delle istituzioni statali – quali Parlamento, Governo e Presidente – di pubblicare e di conformarsi alle sentenze della stessa Corte Costituzionale polacca (allora non ancora "catturata") che avevano dichiarato illegittime tali nomine.

Infine, la sentenza ha altresì evidenziato che i tribunali nazionali non avevano fornito una motivazione adeguata per non aver sollevato la questione di costituzionalità dell'ordinanza che limitava il risarcimento a Xero Flor.

Il governo polacco, a seguito di suddetta pronuncia, ha manifestato una scarsa propensione a conformarsi a essa. La medesima Corte Costituzionale polacca, ormai assoggettata alla "cattura politica", ha persino dichiarato la sentenza della CEDU "inesistente", argomentando un eccesso di competenza e una illegittima ingerenza. Questo atto di sfida aperta al diritto europeo e internazionale solleva significative preoccupazioni circa il principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri dell'Unione Europea e la capacità delle istituzioni comunitarie di assicurare l'esecuzione delle proprie sentenze¹⁶.

Possiamo dunque concludere che la sentenza polacca che ha dichiarato l'incostituzionalità del diritto all'aborto, si presenta come una pronuncia marcatamente politicizzata, anziché come una semplice e imparziale applicazione dei principi giuridici. Essa si configura come l'esito diretto di una specifica volontà, riconducibile alla classe politica al governo.

In un sistema giuridico che si pretende democratico e fondato sullo stato di diritto, il ruolo della Corte Costituzionale è quello di fungere da garante ultimo della Costituzione e dei diritti fondamentali e di funzionare da contrappeso rispetto al potere legislativo ed esecutivo. Quando un organo di garanzia viene politicizzato, la sua funzione di arbitro imparziale cessa, trasformandolo di fatto in uno strumento

¹⁵ In Polonia, si è assistito a un progressivo smantellamento dell'ordine istituzionale e a una chiara sfida allo stato di diritto, orchestrata principalmente dal populismo di destra. Questo processo non ha riguardato solo le modifiche legislative, ma ha intaccato le fondamenta stesse del sistema democratico e costituzionale del paese. L'attenzione si è focalizzata soprattutto sull'erosione del sistema giudiziario. Ma l'impatto di questa deriva populista si è esteso ben oltre la magistratura. La critica si è concentrata anche sulle prospettive dei media. I media pubblici sono stati spesso accusati di essere stati trasformati in strumenti di propaganda governativa, mentre il settore dei media privati ha affrontato crescenti pressioni e tentativi di limitarne l'autonomia. Inoltre, la situazione delle minoranze, in particolare delle minoranze sessuali, è diventata un barometro cruciale della crisi dello stato di diritto in Polonia. Le politiche populiste hanno spesso strumentalizzato le minoranze, utilizzandole come capri espiatori per deviare l'attenzione dai problemi reali e per galvanizzare la propria base elettorale attraverso narrative divisive e discriminatorie. La stigmatizzazione delle persone LGBTQIA+, come evidenziato nel Memorandum del 2020 del Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, è una chiara manifestazione di questa regressione dei diritti. In più, altri interventi come il rapporto dell'Ufficio OSCE per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR) sulle elezioni presidenziali del 2020, hanno fornito una documentazione dettagliata delle violazioni e delle derive autoritarie. Cfr. Bucholc (2022: 85 ss.).

¹⁶ Cfr. Coli (2021: 1-6).

per imporre la volontà della maggioranza, anche a discapito dei principi costituzionali o dei diritti delle fasce più vulnerabili della società.

3. L'aborto di un diritto tra interessi politici contingenti e agende ideologiche: riflessioni su Dobbs e le restrizioni ungheresi

La natura politica della sentenza polacca sull'incostituzionalità dell'aborto appare evidente. Lo stesso non si può dire con chiarezza per altre pronunce, come la sentenza statunitense Dobbs c. Jackson Women's Health Organization, che sollevano maggiori interrogativi.

Quello che nel 1973 fu il primo Stato a sancire costituzionalmente il diritto all'aborto ha, a distanza di molti anni, ritirato tale garanzia a livello federale, delegando la questione alla legislazione dei singoli Stati.

In Dobbs, la maggioranza della Corte ha asserito che la pronuncia Roe c. Wade avrebbe rappresentato un'illegittima estensione dell'autorità giudiziaria¹⁷. Tutto ruota attorno alla clausola del "*due process*": per la maggioranza di Dobbs, questa clausola salvaguarda unicamente i diritti espressi nei primi otto emendamenti (estesi nel tempo agli Stati) e quelli non esplicitati ma saldamente radicati nella storia e nella tradizione giuridica americana. Poiché il diritto americano, prima della sentenza Roe, non contemplava un diritto costituzionale all'aborto (né federale, né statale), la sentenza Dobbs nega che il XIV emendamento lo tuteli costituzionalmente¹⁸. Di conseguenza, non essendo esplicito in Costituzione né desumibile dal "*due process*", l'aborto diviene materia di regolamentazione legislativa, demandata ai rappresentanti eletti, ai quali spetta il compito di ponderare l'interesse della donna con quello della vita potenziale¹⁹.

La questione chiave, così come viene delineata, risiede nell'interpretare la Costituzione e nel precisare il suo ambito di applicazione. Questo significa che la Corte non giudica la moralità dell'aborto né formula sentenze assolute basate su principi etici o religiosi. L'intento dichiarato è invece di compiere una discriminazione di natura strettamente giuridica: identificare ciò che ricade sotto la giurisdizione della Costituzione, e quindi da essa regolato espressamente o tacitamente, distinguendolo da ciò che ne è escluso e la cui disciplina è demandata ad altre autorità, come le assemblee legislative dei singoli stati²⁰.

¹⁷ Per la Corte, tale abuso si concretizza quando il potere giudiziario sostituisce le proprie valutazioni di valore a quelle espresse dal popolo. Questa sostituzione sovverte l'architettura costituzionale attraverso una vera e propria usurpazione. Invero, l'operazione interpretativa che rimpiazza il significato originario delle norme costituzionali – voluto dai costituenti – con una nuova esegesi, di fatto surroga le scelte compiute dal popolo mediante convenzioni di ratifica. Tale operazione, pertanto, viola il principio fondante del governo basato sul consenso dei governati, minando la legittimità democratica dell'ordinamento.

La minuziosa specificità della sentenza Roe v. Wade, in particolare la sua scansione trimestrale, ha indotto alcuni, come Rehnquist, a considerarla più simile a un atto legislativo che a una pronuncia giudiziaria. Cfr. Tribe, Dorf (2005 : 78).

Si configura, in sostanza, una sorta di eterogenesi dei fini: l'interpretazione giudiziaria, eccedendo i confini del proprio ruolo, si trasforma in attività legislativa de facto, sovvertendo il dettato costituzionale e la volontà popolare che ne è il fondamento. Cfr. Berger (1997: 22-23).

¹⁸ Cfr. Cina' (2023: 718 ss.).

¹⁹ Cfr. Poli (2023: 68).

²⁰ Cfr. Zanon (2022).

Il fulcro del contrasto tra l'opinione maggioritaria e quella dissenziente in Dobbs riguarda la scelta di un'interpretazione originalista della Costituzione, contrapposta a una lettura evolutiva e dinamica del testo costituzionale²¹. Proprio a partire da questa contrapposizione si sviluppa una critica sempre più incisiva all'originalismo, percepito non tanto come un autentico strumento di recupero del significato originario della Carta, quanto come una strategia retorica e ideologica funzionale al rafforzamento di un'agenda politica di matrice conservatrice.

Questa agenda, in molti casi, si propone di rimettere in discussione – se non di smantellare – conquiste giurisprudenziali di primaria importanza nel campo dei diritti civili e delle libertà individuali. In questo processo, che si manifesta attraverso il superamento di precedenti vincolanti (*stare decisis*), la giustizia costituzionale sembra orientarsi verso un volontarismo decisionista, in cui la volontà del giudice, più che la coerenza interpretativa del diritto, diviene il fattore determinante dell'esito giudiziario²².

La critica più severa si concentra sulla composizione della Corte Suprema degli Stati Uniti, oggi dominata da una maggioranza di giudici nominati da presidenti repubblicani. In tale contesto si insinua che la sentenza Dobbs v. Jackson Women's Health Organization non sia stata una mera operazione ermeneutica, bensì l'esito di una pressione ideologica esercitata da una parte significativa dell'elettorato conservatore e dai movimenti "pro-vita", con i quali la Corte avrebbe finito per allinearsi, sacrificando la neutralità e l'equilibrio che dovrebbero caratterizzare l'organo di vertice del sistema giudiziario.

Le implicazioni di Dobbs hanno rapidamente oltrepassato i confini statunitensi, innescando un dibattito globale sul rapporto tra diritti riproduttivi, politica e giurisprudenza costituzionale. A distanza di soli tre mesi dalla decisione che ha "decostituzionalizzato" il diritto all'aborto negli USA, l'Ungheria ha introdotto una misura che segna un ulteriore passo verso la restrizione dell'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza.

Nel contesto di una profonda crisi economica, il 13 settembre 2022 il ministro degli affari interni Sándor Pintér ha modificato la legge del 1992 sulla protezione del feto²³, senza alcun dibattito pubblico, introducendo l'obbligo per i medici di presentare alle donne incinte "segni vitali chiaramente identificabili" del feto. Pur senza alterare formalmente il quadro normativo che disciplina l'aborto, il decreto ha generato incertezza tra ginecologi e opinione pubblica, attirando l'attenzione della comunità internazionale²⁴.

In buona sostanza, il governo ungherese ha imposto alle donne che intendono interrompere la gravidanza un passaggio emotivamente incisivo: l'ascolto del battito cardiaco fetale prima della procedura. Sebbene non configuri un divieto diretto, la norma introduce un ostacolo psicologico che può orientare le scelte individuali, inserendosi in una più ampia strategia di politiche pro-nataliste e di contenimento dell'aborto. L'obiettivo dichiarato è quello di rendere la donna pienamente consapevole della "vita potenziale" che verrebbe interrotta, riproponendo una narrativa già centrale nei dibattiti "pro-life" e confermata, almeno implicitamente, dalla stessa sentenza Dobbs.

²¹ Per un maggiore approfondimento mi permetto di rinviare al mio contributo: Esposito (2025).

²² Cfr. Caruso (2022).

²³ Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

²⁴ Cfr. Pető, Svégel (2024: 1).

Il decreto ungherese può essere interpretato come un tentativo di influenzare la decisione della donna attraverso un'esperienza sensoriale diretta e impattante, spingendola a riconsiderare l'interruzione di gravidanza²⁵.

In continuità con quanto osservato circa la politicizzazione della giustizia, occorre ampliare la prospettiva e considerare che l'erosione dei diritti fondamentali – in particolare di quelli inerenti alla sfera riproduttiva e di genere – non è solo il prodotto di scelte giurisprudenziali conservative, ma anche l'esito di un contesto permeato da un populismo della “post-verità”, nel quale la costruzione normativa e il dibattito pubblico sono sempre più orientati da narrazioni emotive anziché da una conoscenza scientifica rigorosa e verificabile.

Questo fenomeno si manifesta in modo emblematico laddove la retorica valoriale, spesso intrisa di richiami identitari e morali, sostituisce l'analisi empirica dei dati scientifici, fino a piegarli a finalità ideologiche. Emblematico, in questo senso, è il caso della Texas Heartbeat Law²⁶, dove la mera rilevabilità del battito cardiaco fetale – pur trattandosi di un parametro medicalmente accertabile – diventa il discrimine giuridico per la liceità dell'interruzione di gravidanza. La soglia temporale così fissata, per la sua precocità, riduce in maniera significativa la possibilità per la donna di esercitare in modo pieno i propri diritti riproduttivi. Qui il dato medico-scientifico non viene utilizzato nella sua complessità epistemica, ma selezionato e isolato in quanto funzionale a sostenere un'istanza ideologica già precostituita. Di fronte a tali derive, il controllo di costituzionalità assume una funzione cruciale, non solo come strumento di garanzia formale, ma come presidio sostanziale contro la strumentalizzazione politica della scienza. Esso è chiamato a valutare la legittimità delle scelte normative che incidono sui diritti di genere, garantendo che esse siano fondate su evidenze scientifiche solide e non su retoriche manipolative. Il sindacato di costituzionalità, in tal senso, non può limitarsi ai tradizionali criteri di ragionevolezza e proporzionalità, ma deve estendersi a un esame della coerenza tra decisione legislativa e acquisizioni scientifiche più avanzate e accreditate, al fine di evitare che l'ignoranza o la distorsione della scienza diventino strumenti di erosione dei diritti.

La Corte Costituzionale italiana ha già tracciato un solco significativo in questa direzione, affermando con chiarezza che la discrezionalità politica del legislatore, in ambiti caratterizzati da un'elevata complessità tecnico-scientifica, non può esercitarsi in maniera arbitraria. Essa deve essere costantemente guidata dalle “costanti evoluzioni della ricerca scientifica”, poiché solo un diritto che si confronta con il sapere medico e tecnologico può essere realmente adeguato alla tutela della dignità umana e delle libertà fondamentali²⁷. Non si tratta, dunque, di delegare alla scienza un potere normativo, ma di riconoscerle il ruolo di bussola epistemica capace di orientare scelte pubbliche fondate su dati oggettivi e non su percezioni emotive o su “verità alternative”²⁸.

In questo quadro, è imprescindibile ribadire che il diritto all'aborto – in quanto diritto che attiene al corpo, alla salute e all'autodeterminazione della donna – non può essere sacrificato sull'altare di interessi politici contingenti o di agende ideologiche che, sempre più spesso, infiltrano anche quei poteri che dovrebbero rimanere indipendenti, come quello giudiziario. L'erosione dell'autonomia della giurisdizione rispetto all'esecutivo o alle pressioni politiche costituisce, in tal senso, una delle minacce più gravi alla tenuta del costituzionalismo democratico contemporaneo.

²⁵ Cfr. De Pasquale (2022).

²⁶ Consultabile in: <https://capitol.texas.gov/tlodocs/87R/billtext/pdf/SB00008F.pdf>.

²⁷ Corte Costituzionale italiana, Sentenza n. 282 del 2002; Corte Costituzionale italiana, Sentenza n. 14 del 2023.

²⁸ Cfr. Penasa (2025: 93-108).

4. La Legge 56/2024: il Cavallo di Troia dei movimenti Pro-Life nei consultori italiani

Anche nel contesto italiano si registra un arretramento sul piano sostanziale dei diritti riproduttivi, già messi a dura prova dalle intrinseche criticità²⁹ della legge n. 194/1978. A tali difficoltà si è poi sommata l'entrata in vigore della legge n. 56/2024.

“Aborto per non morire, consultori per non abortire.”³⁰. Ecco uno slogan di Grazia Zuffa, la cui attualità e rilevanza si riaffermano in modo particolare in relazione alle recenti disposizioni normative della nostra penisola.

Il 23 aprile, il Parlamento italiano ha dato il via libera definitivo alla Legge n. 56/2024³¹, che converte il Decreto Legge n. 19/2024, che all'art. 44 *quinquies* contiene misure aggiuntive all'applicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con l'emendamento, firmato dal deputato Lorenzo Malagola di Fratelli d'Italia, contenente “Norme in materia di servizi consultoriali”³².

Prima dell'approvazione definitiva, la portavoce della Commissione Europea per gli Affari Economici, Veerle Nuyts, aveva espresso riserve sul decreto PNRR, segnalando la presenza di misure non coerenti con il piano, ritenute un uso improprio dei fondi³³. Nonostante le osservazioni della portavoce della Commissione Europea per gli Affari Economici e gli scontri tra le diverse fazioni politiche, il decreto è stato approvato dal Senato con 95 voti favorevoli, 68 contrari e un'astensione.

Appare a questo punto opportuno analizzare il tanto discusso art. 44 *quinquies*, che recita: “Le regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del PNRR e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità.”³⁴.

L'articolo 44 *quinquies* del decreto è oggetto di critiche poiché viene bollato come un pretesto per l'ingresso di movimenti antiabortisti nei consultori familiari. In effetti, l'articolo fa riferimento a

²⁹ La legge 194 del 1978 è una pietra miliare per i diritti riproduttivi in Italia, bilanciando la tutela dell'embrione – progressiva e crescente con lo sviluppo fetale – con l'autodeterminazione della donna. Quest'ultima è supportata da un sistema di informazione e consulenza volto a garantire una scelta consapevole. Cfr. Farace (2018 : 801-802).

Nonostante lo slogan “la 194 non si tocca”, che sottolinea la paura di perdere un diritto conquistato, la legge presenta numerose criticità. L'articolo 9 riconosce l'obiezione di coscienza per i medici e il personale sanitario, senza prevedere strumenti efficaci quando tale pratica diventa così diffusa da ostacolare l'accesso all'aborto. In alcune regioni, soprattutto nel Sud Italia, oltre il 90% del personale medico e paramedico è obiettore, causando disuguaglianze sia tra donne – costrette a spostarsi per ottenere l'IVG – sia tra medici, penalizzando chi non solleva obiezioni. Cfr. Novella De Luca (2018). Inoltre, la legge è concepita esclusivamente in riferimento alle donne, ignorando soggetti come uomini transgender che potrebbero avere uguali esigenze.

L'articolo 4, pur essendo formulato in modo elastico, non riconosce la mera volontà di non diventare madre come motivo sufficiente per interrompere la gravidanza. La clausola, fondata su condizioni “economiche, sociali o familiari”, ha portato a interpretazioni ampie che, tuttavia, rivelano il persistere di un retaggio culturale che ancora lega la donna a un ruolo sociale materno, senza pienamente valorizzarne l'autodeterminazione.

³⁰ Cfr. Zuffa (2008).

³¹ Consultabile in: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2024/04/30/100/so/19/sg/pdf>.

³² Cfr. CGIL (2024).

³³ Cfr. Guerrieri (2024).

³⁴ Consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=11&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=24A02201&art.idArticolo=44&art.idSottoArticolo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-04-30&art.progressivo=0.

soggetti del Terzo Settore con una comprovata esperienza nel sostegno alla maternità. Questo approccio, pur mascherato dalla promozione della maternità, potrebbe in realtà consegnare i consultori, che dovrebbero rimanere istituzioni pubbliche e laiche, nelle mani di movimenti pro-life.

In verità, è necessario chiarire che, sebbene l'art. 44-*quiquies* abbia un notevole valore politico nel legittimare formalmente la presenza dei movimenti anti-aborto nei consultori, questi erano già attivi in tali ambiti prima della sua introduzione. Questo è stato reso possibile grazie alle lacune della legge 194/1978, nata principalmente per tutelare la maternità. Tuttavia, il punto critico è rappresentato dall'art. 2, lettera d), che recita: "I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza: [...] contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.

I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita".

Si può notare preliminarmente che i servizi di consulenza, per loro stessa natura, sono incaricati di promuovere soluzioni che prevengano le circostanze che potrebbero indurre le donne a considerare l'interruzione volontaria della gravidanza. Inoltre, l'articolo 2 prevede la facoltà per i consultori di fruire della collaborazione di associazioni del volontariato. La vaghezza e la mancanza di chiarezza delle espressioni come "formazioni sociali di base" e "associazioni del volontariato" hanno aperto la porta nel corso degli anni anche ai movimenti anti-abortisti all'interno dei consultori. Alcuni potrebbero obiettare che l'articolo 2 specifica chiaramente che tale collaborazione è mirata alle situazioni di maternità difficili solo dopo il parto. Tuttavia, questa affermazione è facilmente confutabile, considerando l'uso dell'avverbio "anche" nella disposizione normativa. Infatti, la disposizione non limita l'azione delle associazioni coinvolte esclusivamente al sostegno della maternità difficile dopo il parto, escludendo altre attività. Piuttosto, essa lascia intendere che tali associazioni possano offrire supporto anche in altri ambiti, oltre a quello specificato nella disposizione. A sommosso avviso di chi scrive, questa formulazione suggerisce che le associazioni coinvolte possano fornire assistenza ai consultori anche attraverso altre modalità rispetto a quelle esplicitamente indicate. Nel caso delle associazioni anti-abortiste, ciò potrebbe includere, ad esempio, tentativi di dissuadere le donne dall'aborto offrendo loro supporto anche dopo il parto, nel percorso verso la maternità che queste associazioni considerano di grande importanza.

Se è così, si rende allora necessario analizzare le differenze tra l'articolo 2, lettera d), della legge n. 194 e l'articolo 44 *quiquies* della legge n. 56/2024. In primo luogo, l'articolo 44 *quiquies* coinvolge esplicitamente soggetti con esperienza nel settore della maternità. Tuttavia, la differenza principale risiede nel fatto che, secondo la legge n. 194/1978, è compito del consultorio e quindi delle figure professionali che compongono l'*équipe* multidisciplinare valutare e decidere se avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato. Nella normativa recentemente approvata, è invece compito delle regioni decidere su questo possibile coinvolgimento, con una scelta centralizzata. Questo processo snatura i compiti e le competenze dei consultori, con l'evidente finalità ideologica di promuovere e favorire la presenza delle associazioni antiabortiste nei consultori con i loro continui tentativi di colpevolizzare le donne e attaccare la loro libertà di autodeterminazione rispetto alla maternità³⁵.

³⁵ Cfr. CGIL (2024).

La decisione di favorire l'accesso dei movimenti *pro-life* nei consultori richiede un'analisi approfondita. Come evidenziato anche nell'ultimo rapporto del Ministero della Salute, i consultori sono gli enti che rilasciano il maggior numero di certificati per l'accesso all'IVG, soprattutto a persone con *background* migratorio. Poiché non è possibile negare il certificato invocando l'obiezione di coscienza³⁶, promuovere l'ingresso di tali movimenti rappresenterebbe effettivamente un ulteriore ostacolo per le donne nel processo di ottenimento del certificato.

La disposizione in esame, sebbene specifichi che tali associazioni non possono gravare sulle finanze pubbliche nazionali, neppure esclude che a livello regionale potrebbero essere stanziati dei fondi. Dunque, anche in assenza di un onere finanziario diretto a carico del bilancio nazionale, vi è comunque la possibilità che le risorse finanziarie vengano allocate a livello regionale per sostenere tali associazioni.

In questo contesto, è opportuno citare il fondo "Vita Nascente"³⁷, istituito dalla Regione Piemonte. Questo fondo è stato destinato a sostenere progetti volti ad accompagnare le donne e i loro bambini durante i primi mille giorni di vita di questi ultimi, con l'obiettivo di offrire un supporto concreto alle donne in difficoltà che erano pronte a divenire madri o che lo erano appena diventate.

Il Fondo ha consentito l'erogazione di contributi economici e la fornitura di beni essenziali alle beneficiarie, le quali hanno interagito direttamente con le Aziende Sanitarie Locali (ASL) di competenza territoriale. Si rileva che tale strumento finanziario non solo è stato oggetto di rinnovo, ma ha altresì subito un incremento ponderale, raggiungendo uno stanziamento complessivo di un milione di euro³⁸. In considerazione di quanto esposto, si prospetta la potenziale replicabilità del modello del Fondo "Vita Nascente" in altri contesti regionali del territorio nazionale.

Poco dopo l'adozione della Legge n. 56/2024, la Regione Lombardia si distinse come il primo ente territoriale a manifestare l'intenzione di intraprendere le azioni necessarie per l'attuazione delle sue disposizioni. In tale contesto, il Sottosegretario Mauro Piazza, titolare della delega all'Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, fornì chiarimenti in merito alla posizione della Giunta regionale. La sua dichiarazione giunse in risposta a un'interrogazione presentata dal Patto Civico, la quale verteva sulle modalità con cui la Regione Lombardia avrebbe inteso applicare la Legge n. 194/78 alla luce della nuova normativa afferente al PNRR.

Il Sottosegretario precisò che la Regione Lombardia aveva costantemente osservato i precetti della Legge 194, mantenendo una collaborazione assidua con il terzo settore. Questa sinergia fu orientata a sfruttare ogni opportunità offerta dall'ordinamento giuridico al fine di contrastare il fenomeno della denatalità. Piazza evidenziò, inoltre, che le iniziative regionali avrebbero potuto essere integrate con le nuove possibilità introdotte dalla legislazione recentemente approvata, ampliando così il supporto alle donne che si trovavano in condizioni di difficoltà a fronte di una gravidanza inattesa e migliorando l'efficacia delle misure già adottate. Tale dichiarazione rifletteva l'intenzione della Regione Lombardia

³⁶ L'articolo 9 della Legge 194/78 riconosce al personale sanitario e ausiliario la facoltà di invocare l'obiezione di coscienza e, conseguentemente, di rifiutarsi di prendere parte alle procedure e agli interventi specificamente diretti a procurare l'interruzione della gravidanza. Tuttavia, il rilascio del certificato di cui all'art. 9 non rientra tra queste procedure. Il certificato è un atto amministrativo e burocratico, non una prestazione sanitaria direttamente e causalmente legata all'interruzione della gravidanza in quanto tale. La sua finalità è quella di attestare lo stato di gravidanza e la volontà della donna di interromperla, fungendo da passaggio preliminare necessario per accedere alla procedura.

³⁷ Si veda:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/vita-nascente-progetti-sostegno-delle-mamme>.

³⁸ Cfr. Ceccuti (2024).

di avvalersi di tutte le risorse disponibili, sia sul piano normativo che operativo, per affrontare le sfide connesse alla natalità. Essa si configurava come un'affermazione di un dovere di solidarietà sociale e di un impegno etico-giuridico verso la tutela della vita nascente, garantendo nel contempo l'efficienza dei servizi erogati dai consultori. Si profilava, in tal senso, un paradigma di *governance* regionale orientato alla piena valorizzazione degli strumenti giuridici e delle sinergie interistituzionali³⁹.

Orbene, l'attuale situazione nel nostro Paese evidenzia come i consultori, già in precedenza gravemente penalizzati dalla mancanza di adeguato supporto regionale, si trovino ora a dover affrontare una nuova complessa realtà normativa. In particolare, l'ufficializzazione della collaborazione con i movimenti *pro-life* introduce una dinamica inedita e potenzialmente problematica all'interno di questi servizi.

È evidente che il tempo trascorso dall'adozione della legge n. 56/2024 sia ancora insufficiente per valutarne appieno gli effetti concreti. Tuttavia, la formalizzazione della cooperazione con associazioni che promuovono posizioni *pro-vita* comporta inevitabilmente un ulteriore ostacolo per le donne nell'accesso ai servizi di interruzione volontaria di gravidanza, aggravando le difficoltà già esistenti. Inoltre, la presenza di tali movimenti all'interno dei consultori potrebbe incidere negativamente sull'autonomia professionale del personale sanitario, influenzando le decisioni mediche e il supporto offerto alle utenti. In questo contesto, è fondamentale monitorare attentamente l'evoluzione della situazione e valutare l'impatto della nuova normativa sulla qualità e sull'accessibilità dei servizi offerti dai consultori, nonché sul rispetto dei diritti delle donne. Le conseguenze di una simile integrazione tra enti pubblici e movimenti ideologicamente orientati richiedono un'indagine approfondita e una vigilanza rigorosa, al fine di garantire che le politiche attuate non compromettano la tutela della salute e dell'autodeterminazione delle donne.

5. Conclusioni

È opportuno rimarcare che non accade per mera contingenza se i diritti riproduttivi delle donne figurano tra quelli più esposti all'arbitrio del potere. Tale vulnerabilità non costituisce un'anomalia, bensì l'effetto sistemico di un assetto di potere in cui il corpo – e in particolare il corpo femminile – si configura come il teatro primario su cui si iscrivono le logiche di dominio.

Come magistralmente disvelato da Foucault, il corpo non è mai un dato neutro o biologicamente intangibile, bensì un luogo di ritrovo delle relazioni di forza, un campo su cui si esercitano pratiche disciplinari finalizzate a renderlo docile: non semplicemente sottomesso, ma reso funzionale alle esigenze del potere normativo, produttivo e istituzionale⁴⁰.

La questione dell'aborto, nella riflessione foucaultiana, si iscrive così all'interno di un più ampio regime di *governance* della sessualità, strutturato su dispositivi di sorveglianza, normazione e medicalizzazione e di quella che egli definì la biopolitica della nascita.

³⁹ Cfr. Ognibene (2024).

⁴⁰ In questa prospettiva, il corpo si configura come articolazione concreta della biopolitica, ovvero come oggetto di una razionalità governamentale che mira al controllo, alla regolazione e alla gestione della vita stessa, della sua riproduzione e della sua visibilità nello spazio sociale. Cfr. Foucault (2013).

Le lotte per i diritti riproduttivi, in questa prospettiva, non rappresentano semplicemente la rivendicazione di prerogative individuali, ma si configurano come strategie di disarticolazione delle architetture normative che regolano e disciplinano l'esistenza⁴¹.

Orbene, l'attuale tendenza a rimettere la decisione sull'autodeterminazione corporea al vaglio delle istanze politico-istituzionali dominanti segna una pericolosa regressione verso logiche di controllo che i movimenti emancipatori avevano radicalmente messo in discussione.

Risulta imprescindibile rilevare i rischi insiti nella subordinazione dei diritti alla mera approvazione della maggioranza politica e dei suoi rappresentanti. Un simile approccio tradisce l'essenza stessa dei diritti fondamentali, la cui *ratio* consiste proprio nell'ergersi a barriera contro l'arbitrio del potere e le oscillazioni del consenso maggioritario. Essi, infatti, necessitano di una protezione rafforzata nei momenti in cui risultano più impopolari o minoritari, poiché è proprio allora che la loro funzione di presidio della dignità individuale assume un ruolo cruciale.

Delegare la loro tutela alla mutevole volontà della maggioranza equivale a svuotarli della loro natura di diritti "inviolabili" e a ridurli a meri strumenti di compromesso politico. È quindi legittimo domandarsi se il processo democratico possa davvero garantire la salvaguardia di questi diritti quando si affrontano questioni eticamente controverse, come avviene in contesti fortemente polarizzati, dove il tema dell'aborto è divenuto terreno di conflitto strategico per l'intera politica nazionale⁴². In tali frangenti, la democrazia rischia di degenerare in ciò che Tocqueville definiva "tirannia della maggioranza"⁴³, ossia una forma degenerativa di governo in cui i principi fondamentali e i diritti delle minoranze vengono sacrificati sull'altare di una interpretazione distorta della volontà popolare. Da questa consapevolezza discende la necessità di concepire la democrazia non come un valore autosufficiente, bensì come un sistema che necessita di meccanismi di controllo, limiti sostanziali e istituzioni indipendenti, capaci di preservare l'integrità dei diritti individuali e di prevenire derive autoritarie⁴⁴.

Occorre allora ripensare in che modo rafforzare gli strumenti di tutela o crearne di nuovi, soprattutto quando quelli già esistenti sono stati erosi o svuotati di efficacia. In gioco non vi è soltanto un diritto tra i tanti, ma il diritto primordiale dell'essere umano, evocato dalla celebre massima di John Stuart Mill: «Su se stesso, sulla sua mente e sul suo corpo, l'individuo è sovrano»⁴⁵. Questo principio, che racchiude l'essenza dell'autodeterminazione, deve essere inteso come fondamento ultimo di ogni ordinamento giuridico che voglia definirsi autenticamente democratico. Tale riflessione, lungi dall'essere un esercizio astratto, è un invito alla vigilanza epistemologica e politica: i diritti delle donne, in particolare quelli legati alla sfera riproduttiva, non sono acquisizioni statiche o immutabili, ma il frutto di conquiste progressive, maturate attraverso lotte sociali e politiche di lungo corso. In questo senso, Norberto Bobbio ci offre una chiave di lettura essenziale: i diritti non sono dati naturali, bensì prodotti storici, risposte a bisogni e conflitti emersi nel tempo, e la loro estensione è il risultato di un processo dinamico e mai definitivo. Pretendere che essi abbiano una natura "immutabile" significa

⁴¹ Per Foucault, l'interconnessione strutturale tra moralità, produzione capitalistica e apparato statale, consolidatasi nel XVIII secolo, costituiva un sistema di potere coercitivo. La funzione intrinseca di movimenti, come quello per il diritto all'aborto, fu di decostruire questa matrice di potere. La loro azione non si limitò alla mera infrazione normativa, ma si elevò a una contestazione radicale dell'ordine costituito. Cfr. Stuart (2016).

⁴² Cfr. Poli (2023: 69).

⁴³ Cfr. De Tocqueville (1835, II 92).

⁴⁴ Cfr. Tribe, Dorf (2005: 13).

⁴⁵ Cfr. Ferrajoli (2002: 10).

fraintenderne la genesi e la funzione. Come Bobbio stesso sottolinea, la questione cruciale, ad oggi, non risiede nella giustificazione teorica dei diritti, quanto piuttosto nella loro effettiva protezione e implementazione concreta⁴⁶.

Bibliografia

- Associated Press 2025, *3 Polish doctors convicted in 2021 death of pregnant woman*, 18 luglio 2025.
- Berger, R., 1997 *Government by Judiciary: The Transformation of the Fourteenth Amendment*, II ed., Liberty Fund.
- Bobbio, N. 1990, *L'età dei diritti*, Torino.
- Bucholc, M. 2022, *Abortion Law and Human Rights in Poland: The Closing of the Jurisprudential Horizon*, in *Hague Journal on the Rule of Law*, vol. 14.
- Carminati, B. 2020, *Polonia – Tribunale costituzionale – sentenza 22 ottobre 2020: incostituzionale l'aborto in caso di malformazioni o malattie incurabili del feto*, in *Biodiritto*, 20 ottobre 2020.
- Caruso, C., 2022, *Originalismo e politica della Corte suprema degli Stati Uniti*, in *AIC*, La Lettera/07-2022.
- Ceccuti, C. 2024, *Vita nascente: la polemica tra Pro Vita e pro aborto in Piemonte*, in *Luce*, 20 febbraio 2024.
- CGIL, *I consultori familiari in Italia*, a cura dell'Area Stato Sociale e Diritti, Maggio 2024.
- Cinà G. 2023, *Il diritto all'aborto negli Stati Uniti dopo Dobbs: in attesa della sentenza del "giorno dopo"*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 718-731.
- Cisne, M., Vaz Castro, V., De Oliveira, G. M.L. 2018., *Unsafe abortion: a patriarchal and racialized picture of women's poverty*, in *Revista Katálisis*, v. 21, n. 3.
- Coli, M. 2021, *The judgment of the Strasbourg Court in Xero Flor v. Poland: The capture of the Polish Constitutional Court condemned by a European court, at last!*, in *Diritti comparati – Comparare i diritti fondamentali in Europa*.
- De Luca, M. Novella 2018, *Aborto, l'appello delle ginecologhe: 'Ministra Grillo, garantisca l'applicazione della legge 194*, in *La Repubblica*, 22 novembre 2018.
- De Pasquale, P. 2022, *Il diritto di aborto... o l'aborto di un diritto?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 3.
- De Tocqueville, A. 1835, *Democracy in America*, II, Saunders and Otley, London.
- Espósito, S. 2025, *Diritti sotto assedio. L'interruzione volontaria di gravidanza come battaglia politica*, in *Iura and legal system*, XII, 2.
- Farace, D., 2018 *Interruzione volontaria della gravidanza e situazioni giuridiche soggettive*, in *Rivista di diritto civile*, 3.
- Ferrajoli, L. 2002, *La questione dell'embrione tra diritto e morale*, in *Politeia*, 65.
- Foucault, M. 2013, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino.
- Guerrieri, A. 2024, *Bruxelles. L'Ue richiama l'Italia sull'aborto: «Norma estranea al Pnrr»*, in *Avvenire.it*, 19 aprile 2024.
- Konieczny, T. T. 2022, *When legal fundamentalism meets political justice: the case of Poland*, in *Israel Law Review*, 55(3).
- Krajewska, A. 2020, *La sentenza del Tribunale costituzionale polacco sull'aborto: un giorno buio per la Polonia, per l'Europa e per la democrazia*, in *UK constitutional law association*.
- Ognibene, F., 2024, *La Lombardia prima ad attuare la legge sui volontari nei consultori*, in *Avvenire*, 7 maggio 2024.
- Penasa, S., 2025, *The Role of Science in the Constitutional Interpretation of Gender-Related Rights: Science For and Against the Risk of Populist Drifts?*, in *Rivista di diritto costituzionale europeo*, 21.
- Pető, A., Svégel, F. 2024, *Nationalism, Pronatalism, and the Guild of Gynecology: The Complex Legacy of Abortion Regulation in Hungary*, in *Central European History*.
- Poli, L. 2023, *Pluralismo di valori, democrazia e bilanciamento: riflessioni a margine della sentenza Dobbs*, in *BioLaw*, 1.

⁴⁶ Cfr. Bobbio (1990: 260-262).

- Stuart, E. 2016, *La biopolitica della nascita: Michel Foucault, il Groupe Information Santé e la lotta per il diritto all'aborto*, in *Rivista Viewpoint*.
- Tardio, T. 2022/2023, *Il potere narrativo della rabbia femminile. L'arte delle donne di trasformare la rabbia in creazione*, Tesi di laurea Università degli Studi di Salerno, 2022/2023.
- Tribe, L. H., Dorf, M. C. 2005, *Leggere la Costituzione. Una lezione americana*, Bologna.
- Vivas, E., 2019 *Disobedient motherhoods*, in *IDEES*, 2019.
- Zanon, N. 2022, *La Costituzione "neutrale" di Kavanaugh*, in *AIC La Lettera*/07-2022, Originalismo e Costituzione.
- Zuffa, G. 2008, "La madre, il feto, il ginecologo", in *Il Manifesto*.

sabrina.1999esposito@yahoo.com

Pubblicato online il 4 agosto 2025